



Alessandro Pierantoni

Broker di assicurazioni

MODELLO 7/A

COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI

Ai sensi delle disposizioni del d.lgs n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private) e del regolamento ISVAP n. 5/2006 in tema di norme di comportamento che devono essere osservate nell'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa, gli intermediari:

1. prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, nonché in caso si
1. modifiche di rilievo del contratto o di rinnovo che comporti tali modifiche, consegnano al contraente, copia del documento (Allegato 7b del regolamento ISVAP) che contiene notizie sull'intermediario stesso, sulle potenziali situazione di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente;
2. prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, illustrano al contraente – in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile – gli elementi essenziali del contratto con particolare riguardo alle caratteristiche, alla durata, ai costi, ai limiti di copertura, agli eventuali rischi finanziari connessi alla sua sottoscrizione ed ad ogni altro elemento utile a fornire un'informativa completa e corretta;
3. sono tenuti a proporre o consigliare contratti adeguati alle esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del
4. contraente, nonché, ove appropriato in relazione alla tipologia del contratto, alla sua propensione al rischio; a tal fine
5. acquisiscono dal contraente stesso ogni informazione che ritengono utile;
6. 4. informano il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto più adeguato alle sue esigenze; nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall'intermediario non adeguato, lo informano per iscritto dei motivi dell'inadeguatezza;
7. 5. consegnano al contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia del contratto stipulato e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto;
8. 6. possono ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:
 - a. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
 - b. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto a;
 - c. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di cinquecento euro annui per ciascun contratto.



Alessandro Pierantoni

Broker di assicurazioni

INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO, NONCHE' IN CASO DI MODIFICHE DI RILIEVO DEL CONTRATTO O DI RINNOVO CHE COMPORNI TALI MODIFICHE

(Modello 7B)

ai sensi della vigente normativa, l'intermediario assicurativo ha l'obbligo di consegnare al contraente il presente documento che contiene notizie sull'intermediario stesso, su potenziali situazioni di conflitto di interessi e sugli strumenti di tutela del contraente. L'inosservanza dell'obbligo di consegna è punita con sanzioni amministrative, pecuniarie e disciplinari.

PARTE I – Informazioni generali sull'intermediario che entra in contatto con il contraente		
Tabella 1.1 - Soggetto iscritto al registro degli intermediari assicurativi		
		Nota per il contraente
Cognome e Nome	Alessandro Pierantoni	gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario possono essere verificati consultando il registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi sul sito internet dell'IVASS (www.ivass.it) EX ISVAP
Qualifica	Broker	
Iscrizione al registro degli intermediari assicurativi	B000262881 del 14/06/2013	
Attività svolta per conto di		
Ragione sociale	Alessandro Pierantoni	
Sede legale ed operativa	Via Vincenzo Annovazzi, 51 Civitavecchia RM	
Telefono	+390766036177	
Fax	+390766030276	
Posta elettronica	info@alessandropierantoni.it	
Sito Internet	www.alessandropierantoni.it	
Iscrizione al registro degli intermediari assicurativi	Numero: B000262881 Data: 14/06/2013 Sezione: B - Broker	
Tabella 1.2 – Autorità competente alla vigilanza sull'attività svolta		
IVASS (ex ISVAP) – Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo. Via del Quirinale 21 – 00187 Roma		

PARTE II – Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto di interessi
Tabella 2.1 – Dichiarazioni dell'intermediario
L'intermediario non detiene una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto delle imprese di assicurazione rappresentate.
Nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante di un'impresa di assicurazione è detentrica di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto dell'intermediario.
L'intermediario con riguardo al contratto proposto, non fornisce consulenze basate su un'analisi imparziale
L'intermediario propone contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongono di proporre esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione.
Tabella 2.2 – Denominazione sociale delle imprese di assicurazione con le quali l'intermediario ha o potrebbe avere rapporti di affari
Vedi elenco riportato nelle Tabelle 3.2. e 3.3.

2

Sede operativa e uffici: Via Vincenzo Annovazzi, 51 00053 Civitavecchia RM

Tel: 0766036177 **Fax:** 0766030276 **Sito web:** www.alessandropierantoni.it

Email: info@alessandropierantoni.it **RUI:** B000262881



Tabella 2.3 – nel caso di polizze RC auto in attuazione alle disposizioni IVASS (art. 9 reg. 23/2008) che disciplinano la trasparenza dei premi e delle condizioni del contratto nell'assicurazione obbligatoria veicoli e natanti, per i livelli provvigionali riconosciuti al broker (o all'agente, in caso di accordo con agenzia o altro broker) dall'impresa di assicurazione con la quale lo stesso ha rapporti di affari per la RCA.

Settore tariffario	Settore I e II (autovetture e taxi)	Settore III-IV-V (tutti l'altri veicoli)
Axa Assicurazioni Spa (agenzia)	9,76%	7,81%
Hdi Assicurazioni Spa (agenzia)	8,00%	8,00%
Genialloyd Spa (Facile.it)	Min: 0% - Max: 12%	Min: 4% - Max: 30%
Direct Line Ins. Spa (Facile.it)	Min: 7% - Max: 13%	Min: 1% - Max: 12%
Zuritel Spa (Facile.it)	Min: 5% - Max: 10%	Min: 0% - Max: 20%
Quixa Spa (Facile.it)	Min: 3% - Max: 18%	Min: 1% - Max: 18%
Dialogo Ass. Spa (Facile.it)	Min: 0% - Max: 20%	Min: 3% - Max: 7%

PARTE III – Informazioni sulle forme di tutela del contraente

Tabella 3.1. – Informazioni generali

Ai sensi dell'articolo 117 del D.Lgs. 7 settembre 2005 n.209, i premi pagati dal contraente agli intermediari e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso.

L'attività di intermediazione esercitata è garantita da una polizza di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge.

Il contraente e l'assicurato hanno, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'autorità giudiziaria, la facoltà:

- di inoltrare reclamo per iscritto all'intermediario e, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'intermediario entro il termine massimo di quarantacinque giorni, può rivolgersi all'**ISVAP- Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma contatti: 800486661 fax 06.42.133.745 o 06.42.133.353 mail ivass@pec.ivass.it** - allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall'intermediario;
- di chiedere il risarcimento del danno patrimoniale a loro causato dall'esercizio dell'attività di intermediazione, che non sia stato risarcito dall'intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso la polizza di cui al precedente punto, al **Fondo di garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione c/o Consap S.p.A. - Via Yser, 14 – 00198 Roma Contatti: 0685796537 - 0685796534 - 0685796218 Fax: 0685796538 E-mail: fondogar@tin.it**

Tabella 3.2. – Denominazione sociale delle IMPRESE di assicurazione con le quali l'intermediario ha un accordo in corso di validità che autorizza la stessa ad incassare i premi

SLP SPA

Tabella 3.2. – Denominazione sociale delle AGENZIE di assicurazione con le quali l'intermediario ha un accordo in corso di validità che autorizza la stessa ad incassare i premi

APOLLONI SRL – agenzia generale Roma Viminale per la compagnia AXA Assicurazioni Spa

WBA SRL – Coverholder per la compagnia LLOYD'S

Tabella 3.3.2 Agenzie con accordo NON ratificato dall'impresa preponente

SERVICES COMPANY SRL – Agenzia generale di Tolfa per la compagnia HDI Assicurazioni Spa

NOSENZO INSURANCE SRL – Coverholder per la compagnia LLOYD'S

ASS.A.R. SRL – Agenzia generale di Roma per le compagnie UNIPOL Assicurazioni Spa SACE BT SPA S2C SPA



Alessandro Pierantoni

Broker di assicurazioni



Tabella 3.4 – Nota importante per il contraente e per l'assicurato

<p>In caso di sussistenza dell'accordo con l'impresa o con l'agenzia, ratificato dall'impresa, in corso di validità che autorizza l'intermediario ad incassare i premi</p> <p>il pagamento del premio eseguito in buona fede al Broker o ai suoi collaboratori, ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs. 209/2005</p> <p>ha effetto liberatorio nei confronti del contraente e conseguentemente impegna l'impresa o, in caso di coassicurazione, tutte le imprese coassicuratrici a garantire la copertura assicurativa oggetto del contratto.</p>	<p>In caso di mancanza dell'accordo con l'impresa o di sussistenza dell'accordo con l'agenzia NON ratificato dall'impresa in corso di validità che autorizza l'intermediario ad incassare i premi</p> <p>il pagamento del premio eseguito in buona fede al Broker o ai suoi collaboratori, ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs. 209/2005</p> <p>NON ha effetto liberatorio nei confronti del contraente e conseguentemente NON impegna l'impresa o, in caso di coassicurazione, tutte le imprese coassicuratrici a garantire la copertura assicurativa oggetto del contratto. In tal caso, l'effetto liberatorio nei confronti del contraente e la copertura assicurativa oggetto del contratto decorrono dalla data riportata sulla quietanza rilasciata dall'impresa.</p>
---	--

ALESSANDRO PIERANTONI



Alessandro Pierantoni

Broker di assicurazioni

NR. POLIZZA O PROPOSTA	
COMPAGNIA	
PROTOCOLLO	

Il Sottoscritto contraente dichiara di aver fornito all'intermediario tutte le informazioni utili alla valutazione delle proprie esigenze assicurative e della propria propensione al rischio e di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del contratto:

1. Allegato 7A - In ottemperanza all'art. 49 comma 3 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16/10/2006 - comunicazione informativa sugli obblighi di comportamento cui gli intermediari sono tenuti nei confronti dei contraenti;
2. Allegato 7B - In ottemperanza all'art. 49 comma 3 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16/10/2006 - informazioni da rendere al contraente prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto, nonché in caso di modifiche di rilievo del contratto o di rinnovo che comporti tali modifiche;
3. la documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle disposizioni vigenti;
4. SOLO PER IL RAMO RCA: almeno tre preventivi personalizzati, rilasciati da imprese appartenenti a diversi gruppi assicurativi e le relative note informative - in ottemperanza all'art 6 del Documento di consultazione n. 49/2012 e all'Art. 34 comma 2 del D. Lgs. 24/01/2012 n. 1.

Civitavecchia,

Cognome e nome / Denominazione (leggibile)

Firma